

Alla c.a. della
XI Commissione permanente – Lavoro pubblico e privato
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio, 00186 - Roma

Contributo ActionAid Italia

alle proposte di legge recanti Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro (AC 408); Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere (AC 510); Modifiche all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro (AC 786); Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere (AC 1645).

Premessa

ActionAid Italia è parte di una federazione internazionale che lavora in circa 70 paesi in Asia, Africa, Europa e America Latina per promuovere la giustizia sociale, l'uguaglianza di genere e l'eliminazione della povertà. Da anni è impegnata nella rimozione delle cause strutturali della violenza contro bambine, ragazze e donne, favorendo il loro accesso a percorsi di empowerment ed elaborando proposte politiche per garantire il rispetto e l'avanzamento dei loro diritti. In Italia, dall'entrata in vigore del DL 93/2013, ActionAid realizza un costante monitoraggio delle politiche pubbliche adottate per prevenire, contrastare la violenza e proteggere le donne che la subiscono. I risultati emersi dall'indagine realizzata nel 2022¹ hanno condotto all'elaborazione di una serie di raccomandazioni che riguardano il ruolo che **l'occupazione** può svolgere per promuovere **l'indipendenza economica** delle **donne che hanno subito violenza** e le disposizioni che permetterebbero loro, da un lato, di entrare nel mercato del lavoro e, dall'altro, di **preservare la propria occupazione per il tempo necessario a concludere positivamente il percorso attivato**.

Promuovere il re-inserimento lavorativo delle donne che hanno subito violenza

Il re-inserimento nel mercato del lavoro è una questione che riguarda circa il 45% delle donne prese in carico da strutture antiviolenza²; il 50% di loro, nel 2020, risultava infatti avere già un'occupazione³. Un lavoro regolare e debitamente retribuito consente alle donne di lasciare la casa che condivide con l'autore di violenza o la struttura di accoglienza, le rende autonome, rafforza la loro autostima e, soprattutto, garantisce un reddito sicuro nel tempo, elemento cruciale per il raggiungimento di una piena indipendenza economica. Tuttavia, promuovere il loro inserimento lavorativo facendo ricorso alla normativa in materia di "diritto del lavoro di persone disabili" risulta inappropriato. Includere le donne in uscita dalla violenza nella lista delle **categorie protette di cui alla legge n. 68/99 ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro** potrebbe infatti riprodurre il fenomeno della "**vittimizzazione secondaria**", sottoponendo le donne che hanno subito violenza a ulteriore

¹ ActionAid, *Diritti in bilico. Reddito, casa e lavoro per l'indipendenza delle donne in fuoriuscita dalla violenza*, novembre 2022.

² Secondo i dati Istat, nel 2020, il 50% delle donne prese in carico dalle strutture antiviolenza risultava occupata (35,5% stabilmente, 14,4% in forma saltuaria); il 28% disoccupata o inoccupata, l'8,7% casalinga, il 5% studente, 4,2% in altra condizione professionale e il restante 3% ritirata o inabile al lavoro. Cfr. Istat, Istat, Audizione dell'Istituto nazionale di statistica Dott.ssa Linda Laura Sabbadini presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati Roma, 8 febbraio 2022.

³ Istat, Audizione dell'Istituto nazionale di statistica Dott.ssa Linda Laura Sabbadini presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati Roma, 8 febbraio 2022.

sofferenza e pressione psicologica e sociale. Ad eccezione del caso previsto dalla proposta di legge n. 786, ovvero delle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583-*quinquies* del codice penale, non si ravvisa alcun beneficio nell'inserimento delle donne che hanno subito violenza nella lista delle categorie protette.

In merito allo strumento degli **sgravi contributivi**, previsti dalle proposte di legge nn. 510 e 1645, si ribadisce la necessità di **estendere gli incentivi a tutte le categorie di datrici e datori di lavoro e prevederne l'erogazione anche in caso di assunzione con contratto a tempo determinato**. Condizionare l'erogazione di sgravi contributivi alla sola tipologia di contratto "a tempo indeterminato" potrebbe inficiare il fine ultimo della misura stessa, riducendo il numero di aziende che si impegnano ad assumere donne in fuoriuscita dalla violenza. Tale tipologia di norma, infatti, da un lato, non considera adeguatamente i bisogni specifici delle donne in fuoriuscita dalla violenza che, trovandosi in uno stato di temporanea vulnerabilità, spesso non sono nelle condizioni di assumere un impiego di lunga durata e, dall'altro, sovrastima la capacità economica delle imprese di sostenere un ampliamento di organico contrattualizzato a tempo indeterminato. È necessario, inoltre, corredare l'erogazione degli sgravi contributivi con una disposizione che preveda **l'obbligo per le aziende che ne beneficiano di assicurare al proprio personale un percorso di formazione e sensibilizzazione sul tema della violenza maschile** contro le donne, così come previsto dall'art. 3 della proposta di legge n. 1645, da strutturare in collaborazione con centri antiviolenza e case rifugio e con il supporto delle associazioni di categoria, così come previsto dalla Convenzione OIL n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro ratificata dall'Italia con L. 4/2021. Le donne impegnate in percorsi di fuoriuscita dalla violenza hanno infatti specifici bisogni a cui spesso datrici e datori di lavoro non sanno dare adeguata risposta perché non sono formati in materia di violenza di genere, né sui requisiti necessari a garantire luoghi di lavoro sicuri e liberi da stereotipi di genere e da ogni forma di violenza e di molestie così da garantire alle donne un inserimento lavorativo sicuro e sostenibile anche nel lungo periodo.

Il re-inserimento delle donne che hanno subito violenza nel mondo del lavoro può e deve essere promosso soprattutto nell'ambito delle **politiche attive del lavoro** già in vigore. È infatti urgente che nell'attuazione di politiche come, ad esempio, *il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori*⁴ (cfr. art. 4 della proposta di legge n. 1645) e *il programma nazionale Giovani, donne e lavoro*⁵ si prevedano percorsi di accompagnamento e inserimento lavorativo che tengano in debita considerazione i bisogni delle donne che hanno subito violenza.

Promuovere il mantenimento del posto di lavoro per lavoratrici in percorsi di fuoriuscita dalla violenza

Il tema dell'occupazione, però, non riguarda solo la ricerca e l'inserimento nel mercato del lavoro, ma anche **il suo mantenimento**. Lavorare, infatti, può significare anche avere maggiori difficoltà a intraprendere o dare continuità a un percorso di fuoriuscita dalla violenza, soprattutto nel caso di donne che svolgono un impiego precario o che non possono contare sul supporto di servizi per la gestione dei carichi di cura. Le politiche e gli strumenti attualmente in vigore non rispondono adeguatamente alle esigenze delle donne e non garantiscono la possibilità di astenersi dal lavoro per il tempo necessario ad affrontare il percorso di fuoriuscita dalla violenza. A tal proposito la proposta di legge n. 1645 all'esame della presente Commissione con l'introduzione dell'art. 5 interviene su quest'aspetto apportando una modifica all'art. 24 del D.lgs. 80/2015 e promuovendo quindi l'estensione del *Congedo indennizzato per donne vittime di violenza* da tre a sei mesi. È fondamentale che la presente Commissione approvi tale disposizione

⁴ Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5 – Coesione e inclusione, Componente 1 – Politiche attive del lavoro e sostegno all'occupazione.

⁵ Commissione europea, *C(2022) 9030 final, Decisione di esecuzione della Commissione del 1.12.2023 che approva il programma "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia.*

così da dare attuazione allo stesso *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023* che include tale disposizione tra le azioni della priorità 2.2.

È inoltre opportuno che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, sulla base dei dati relativi all'utilizzo dello strumento della **ricollocazione delle dipendenti della Pubblica amministrazione** – previsto dalla legge n. 124/2015, art. 14, comma 6 – finanzia sperimentazioni al fine di promuovere l'utilizzo dello strumento anche per le lavoratrici di aziende e imprese private con due o più sedi di lavoro dislocate in diverse regioni del territorio nazionale.

Altre misure per supportare l'indipendenza economica delle lavoratrici che hanno subito violenza

La donna che intraprende un percorso di fuoriuscita dalla violenza può trovarsi a dover affrontare spese straordinarie non rimandabili per sé o eventuali minori a carico (es. spese mediche, spese connesse all'abbandono della casa familiare per motivi familiari, etc.). Lo stipendio ordinario in questi casi potrebbe non sempre essere sufficiente. Lo **sblocco anticipato del trattamento di fine rapporto** potrebbe essere uno strumento a supporto delle donne che, in quanto lavoratrici, non avrebbero altrimenti diritto a un supporto economico da parte dello Stato. In altri casi, la donna lavoratrice potrebbe invece aver bisogno, anche laddove impossibilitata a richiedere un trasferimento, di lasciare il lavoro. Tuttavia, a fronte di presentazione di dimissioni volontarie non avrebbe accesso alla disoccupazione. Modificare la normativa prevedendo che le donne che hanno subito violenza possano accedere all'**indennità di disoccupazione** anche in caso di dimissioni volontarie conseguenti al cambio di residenza dovuto alla violenza subita potrebbe essere una soluzione.

Inoltre, in presenza di salario basso, lavoro precario, lavoro part-time forzato, carenza di servizi per la gestione di carichi di cura, comportamenti discriminanti, l'essere impiegata non si traduce automaticamente in un miglioramento della qualità di vita e quindi in una riduzione del rischio di esposizione alla violenza. Al contrario, può diventare un ulteriore ostacolo alla fuoriuscita dalla violenza. Per rendere le politiche e i servizi effettivamente rispondenti alle esigenze delle donne è fondamentale **ripartire dai servizi pubblici** per garantire alle donne un adeguato sostegno economico, abitativo e di gestione di eventuali carichi di cura. Finanziare politiche per promuovere l'inserimento lavorativo o il mantenimento dell'occupazione senza assicurare il buon funzionamento dei servizi di cura all'infanzia e alle persone anziane è infatti uno sforzo vano. Per tale motivo è utile introdurre criteri prioritari di accesso ai servizi pubblici per la gestione dei carichi di cura così come anticipato all'art. 6 della proposta di legge n. 1645 e intervenire sul *Regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che regola l'accesso alla maggior parte dei servizi di welfare, prevedendo che le donne prese in carico dalle strutture anti-violenza, di cui all'art. 5-bis del DL 93/2013, possano costituire un nucleo familiare distinto da quello del coniuge/convivente autore di violenza indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia la medesima o separata residenza anagrafica, così come già previsto dall'art. 3 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A titolo esemplificativo è necessario apportare le seguenti modifiche.

Proposte emendative

Proposta emendativa n. 1 – Sblocco anticipato Trattamento di fine rapporto

Proposta

All'art. 2120 del codice civile, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma sesto dopo le parole << datore di lavoro,>> inserire le seguenti

o la lavoratrice vittima di violenza presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

b) al comma settimo dopo le parole << dipendenti.>> inserire le seguenti:

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

c) al comma ottavo dopo le parole << atto notarile.>> inserire le seguenti

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Relazione illustrativa

La presente proposta intende estendere alle donne che hanno subito violenza, prese in carico da centri antiviolenza o case rifugio di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la possibilità di usufruire dell'erogazione del trattamento di fine rapporto anticipato già previsto dall'art. 2120 del codice civile, anche qualora le stesse siano in servizio presso la stessa azienda da meno di otto anni. La proposta emendativa intende inoltre esonerare le donne vittime di violenza dagli obblighi previsti dal comma ottavo, la motivazione della loro richiesta è infatti già documentata dalle strutture antiviolenza presso le quali sono impegnate in un percorso di fuoriuscita dalla violenza.

Relazione tecnica

La presente proposta emendativa non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Testo a fronte

TESTO IN VIGORE - Codice civile art. 2120	TESTO EMENDATO - Codice civile art. 2120
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe	Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, o la lavoratrice vittima di violenza prese in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una

diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti. **Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.**

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Proposta emendativa n. 2 – Indennità di disoccupazione

Proposta

All'art. 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. La NASpI è riconosciuta anche alle lavoratrici vittime di violenza, prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che hanno rassegnato le dimissioni volontariamente per motivi connessi alla violenza subita.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende estendere la possibilità di usufruire della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) alle lavoratrici che hanno subito violenza, prese in carico da centri antiviolenza o case rifugio di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che per motivi connessi alla violenza sono costrette a lasciare il proprio posto di lavoro volontariamente.

Testo a fronte

TESTO IN VIGORE Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, art. 3	TESTO EMENDATO Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, art. 3
<p>1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. <p>1-<i>bis</i>. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.</p> <p>2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.</p>	<p>1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. <p>1-<i>bis</i>. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), cessa di applicarsi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.</p> <p>2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.</p> <p>3. La NASpI è riconosciuta anche alle lavoratrici vittime di violenza, prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-<i>bis</i> del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che hanno rassegnato le dimissioni volontariamente per motivi connessi alla violenza subita.</p>

Proposta emendativa n. 3 – Modifica regolamento ISEE

Proposta

All'articolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

- f) quando la coniuge, sola o con minori, è presa in carico da un centro antiviolenza o risiede in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. I coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto nei seguenti casi:

- a) in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa intende modificare il *Regolamento concernente le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, che regola l'accesso alla maggior ai servizi di welfare, prevedendo che le donne prese in carico dalle strutture antiviolenza, di cui all'art. 5-bis del DL 93/2013, possano costituire un nucleo familiare distinto da quello del coniuge/convivente autore di violenza indipendentemente dal fatto che quest'ultimo abbia la medesima o separata residenza anagrafica, così come già previsto dall'art. 3 del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85. A titolo esemplificativo è necessario apportare le seguenti modifiche.

Testo a fronte

TESTO IN VIGORE	TESTO EMENDATO
Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, art. 3	Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, art. 3
[...] 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;	[...] 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

<p>c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;</p> <p>d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.</p>	<p>c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;</p> <p>d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;</p> <p>f) quando la coniuge, sola o con minori, è presa in carico da un centro antiviolenza o risiede in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.</p>
<p>[...]</p> <p>6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.</p>	<p>[...]</p> <p>6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.</p> <p>7. I coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto nei seguenti casi:</p> <p>a) in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.</p>